

C11817 - DEDAGROUP/CSC ITALIA

Provvedimento n. 24071

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 novembre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società Dedagroup S.p.A., pervenuto in data 29 ottobre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Dedagroup S.p.A. (di seguito, Dedagroup) è una società principalmente attiva nella fornitura di servizi informatici e, in particolare, nell'installazione e manutenzione di prodotti *hardware* e *software*, destinati soprattutto a banche, istituti finanziari e pubblica amministrazione. Dedagroup, a sua volta, controlla altre società attive nel settore dell'Information *Technology*. Dedagroup è indirettamente controllata da Lillo S.p.A., che ne detiene circa l'87,3% del capitale. Lillo S.p.A., riconducibile a due persone fisiche, è una società a capo di un gruppo "conglomerato", attiva nel settore della distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari ed altri prodotti di largo e generale consumo con la formula *discount*. Lillo S.p.A., attraverso la controllata Elma S.p.A., opera altresì nel settore immobiliare e dell'edilizia abitativa, nel settore della logistica per la grande distribuzione, nel settore delle telecomunicazioni e nel settore dell'Information *Technology*. Nel 2011, il gruppo facente capo a Lillo S.p.A. ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato consolidato di circa 771 milioni di euro.

CSC Italia S.r.l. (di seguito, CSC) è una società attiva a livello nazionale nel settore dell'Information *Technology*. CSC, in particolare, svolge l'attività di *System Integration*, operando come fornitore di servizi informatici di sviluppo, integrazione e manutenzione di *software*, destinati a clienti attivi nel settore bancario, nel settore assicurativo, nel settore *fashion*, nella Pubblica Amministrazione e nel settore dei servizi. Tale attività include anche l'attività accessoria di commercializzazione di *software*. CSC è direttamente ed interamente controllata da CSC Computer Sciences Italia S.r.l., a sua volta direttamente ed interamente controllata dalla società statunitense Computer Sciences Corporation. Computer Sciences Corporation è quotata al NYSE, e le sue azioni sono possedute per il 90% da Investitori Istituzionali e Fondi Comuni, tutti con quote inferiori o pari al 10%, mentre per la restante parte da azionisti diretti, ognuno dei quali detiene una percentuale di possesso non superiore al 5%. Oggetto di acquisizione sarà la società CSC al netto di un suo attuale ramo d'azienda, "*Global Account Business*", che non ricadrà nell'oggetto dell'operazione perché sarà ceduto alla venditrice CSC COMPUTER SCIENCES ITALIA S.r.l. prima della cessione di CSC. Nel 2011 il fatturato realizzato in Italia da CSC è stato pari a circa 82 milioni di euro. Il fatturato della società oggetto di acquisizione, al netto dello scorporo del Ramo d'Azienda "*Global Account Business*", risulta pari a circa 72 milioni di euro, realizzato interamente per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di Dedagroup, dell'intero capitale sociale di CSC, previo scorporo dalla società del ramo d'azienda denominato "*Global Accounts Business*" sopra descritto.

Il Contratto di Acquisizione prevede un patto di non concorrenza a carico della Società venditrice CSC Computer Sciences Italia S.r.l., della società statunitense Computer Sciences Corporation che ne detiene la proprietà esclusiva, nonché delle società da queste controllate. La durata del patto è di 3 anni e lo stesso ha efficacia circoscritta ai territori nazionali (Italia, Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino) e ad alcune attività espressamente elencate in cui opera la società oggetto di acquisizione¹. La società venditrice, la società madre e le società controllate si impegnano, in particolare, a non assumere partecipazioni superiori al 5% del capitale, né cariche di qualsiasi natura in società che svolgano attività in concorrenza; le medesime società si impegnano, inoltre, a non sollecitare od offrire lavoro a dipendenti, agenti, collaboratori e/o consulenti di CSC, né sollecitare o accettare incarichi relativi alle attività in concorrenza da utenti o clienti abituali di CSC (tranne per coloro che al momento del perfezionamento dell'operazione fossero già clienti della venditrice, della società madre o delle società affiliate), ovvero indurre chiunque abbia relazioni commerciali con CSC ad abbandonare tali rapporti o, comunque, interferire con tali relazioni.

¹ [Tra queste: a) la fornitura a livello locale di *Application Maintenance Services* e servizi connessi di consulenza ed integrazione; b) la fornitura di servizi di *staff augmentation*; c) la fornitura di prodotti e servizi associati di manutenzione relativi ai prodotti *DDWay software* e d) la fornitura di prodotti e servizi associati con *Stealth product suite*.]

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato temporalmente ad un periodo di due anni dal *closing*, nonché a condizione che non sia impedito alle società del gruppo venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame è quello dei servizi di *Information Technology* (IT) in cui operano entrambe le società.

All'interno del settore IT la distinzione in mercati più specifici non risulta agevole. Tale difficoltà deriva principalmente dalla forte innovazione e dalla rapida e costante evoluzione tecnologica che caratterizzano il comparto nonché dal fatto che le imprese ivi presenti tendono ad offrire una molteplicità di prodotti e servizi, adattando la propria offerta all'evoluzione tecnologica, alla domanda e alle esigenze della clientela.

Al riguardo, la Commissione europea ha individuato sette segmenti che identificano una pluralità di prodotti e servizi informatici: 1) IT management; 2) business management; 3) sviluppo e integrazione di software; 4) consulenza; 5) manutenzione software; 6) manutenzione hardware; 7) istruzione e addestramento. Tali segmenti, a loro volta, sono ulteriormente segmentabili in gruppi di servizi³. Entrambe le società sono, pertanto, attive nei servizi "*sviluppo ed integrazione di software*" e nei servizi "*manutenzione di software*".

In specie non è agevole stabilire se ciascuna delle categorie dei servizi sopra elencate costituisca un mercato distinto o solo un segmento del più ampio mercato dei servizi IT⁴.

Deve rilevarsi, tuttavia, una certa sostituibilità dal lato dell'offerta, anche in considerazione del fatto che i fornitori di servizi IT offrono generalmente una gamma più o meno ampia di prestazioni diverse in pacchetti che possono interessare tutti o alcuni dei segmenti individuabili.

Ai fini della valutazione della presente operazione non è comunque necessario procedere ad un'esatta definizione del mercato merceologico rilevante, in quanto, anche nell'ipotesi più restrittiva, l'operazione non appare idonea a modificare le condizioni di concorrenza esistenti.

Il mercato geografico

In conformità con alcuni precedenti nazionali⁵, l'estensione geografica dei mercati di Servizi IT pare essere di dimensione nazionale, in considerazione della specificità della domanda della suddetta tipologia di servizi e prodotti, che vede omogenee condizioni concorrenziali sul mercato italiano, e dell'assenza di significative importazioni di servizi di IT.

Come evidenziato anche dalla Commissione europea⁶, tuttavia, tali mercati tendono verso l'internazionalizzazione dal lato sia della domanda sia dell'offerta, considerato, in particolare, che: a) i fornitori offrono i propri servizi su base sovranazionale; b) la natura e la qualità dei servizi non differisce da un Paese all'altro; c) i lavoratori del settore sono caratterizzati da un'elevata mobilità; d) l'inglese è utilizzato come lingua comune per tutte le applicazioni IT.

In ogni caso, la definizione geografica del mercato può essere lasciata aperta, in quanto non muterebbe la valutazione degli effetti della presente operazione.

Effetti dell'operazione

Nel mercato italiano dei servizi di IT, sia il gruppo Lillo, sia l'azienda oggetto di acquisizione detengono una quota prossima all'1%.

² [Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.]

³ [Cfr. decisioni della Commissione n. COMP/M.2478 IBM Italia/Business Solutions/JV, del 29 giugno 2001 e n. COMP/M.2609 HP/Compaq, del 31 gennaio 2002.]

⁴ [Cfr. provv. n. 21271 del 16 giugno 2010, C10614- Dedagroup/Infolab, in Boll. n. 24/10.]

⁵ [Cfr. provv. n. 14431 del 22 giugno 2005, C7084 - Fiat/Ramo di Azienda di IBM Italia, in Boll. n. 25/05, e provv. n. 14430 del 22 giugno 2005, C7083 - Fiat/Rami di Azienda di Global Value Services, in Boll. n. 25/05.]

⁶ [Cfr. Decisione della Commissione n. COMP/M.2478-cit. e n. COMP/M.2609cit..]

In virtù di quanto considerato, si ritiene che nel mercato di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale dello stesso.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella